

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

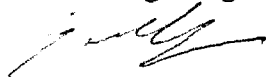
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 21 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

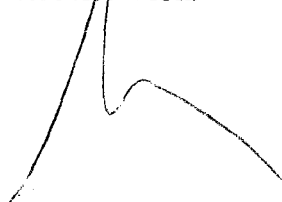


IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola



DELIBERA N. 474/06/CONS**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' VIDEO POINT S.R.L.
CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIP TV") PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla

Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 8 marzo 2006, n.08/06/DICAM/PROCEDIMENTO N.1437/FB, notificato in data 28 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla società Video Point S.r.l. con sede in Messina, Via Don Blasco n. 77, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Vip TV*", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso in data 20 giugno 2005, tra le ore 8:15 e le ore 9:28 annunci promozionali di servizi *audiotex* a contenuto erotico (utenze telefoniche con prefisso 899) dove sono mostrati corpi femminili semivestiti o interamente spogliati con esibizione di parti intime;

RILEVATO che dalla originaria segnalazione della presunta violazione da parte del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta in data 28 settembre 2005 (prot. n. 005167/RM), si è resa necessaria l'integrazione della documentazione istruttoria, perfezionata dal predetto Comitato con nota pervenuta in data 14 dicembre 2005 (prot. n. 006794/RM);

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, né facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

VISTO che grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda dei servizi *audiotex* a carattere erotico nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera f), comma 3, lettera a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di circa sei volte il minimo edittale, corrispondente a euro 15.000,00 (quindicimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Video Point S.r.l. deve ritenersi considerevole, stante la

natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Video Point S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Video Point S.r.l. con sede in Messina, Via Don Blasco n. 77, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Vip TV*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 474/06/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola



DELIBERA N.10/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DICAM/N°1375/FB A CARICO DELLA SOCIETA'
PRIMANTENNA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "PRIMANTENNA")
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 2 agosto 2006 (CONT.51/06/DICAM/N°PROC.1375/FB), notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestato alla società Primantenna S.r.l. con sede in Rivoli (TO), via Carlo Leone n. 2/A, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Primantenna*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 26 ottobre 2006, pervenuta in data 7 novembre 2006 (prot. n. 0046251), con cui la società Primantenna S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 24 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 11/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DICAM/N°1377/FB A CARICO DELLA SOCIETA' AMAL
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE "NOVA TELEVISIONE")
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 2 agosto 2006 (CONT.53/06/DICAM/N°PROC.1377/FB), notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestato alla società AMAL S.r.l. con sede in Oristano, via Tirso n.157, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Nova Televisione", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 2 novembre 2006, pervenuta in data 8 novembre 2006 (prot. n. 0046780), con cui la società AMAL S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 27 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N.10/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DICAM/N°1375/FB A CARICO DELLA SOCIETA'
PRIMANTENNA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "PRIMANTENNA")
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 2 agosto 2006 (CONT.51/06/DICAM/N°PROC.1375/FB), notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestato alla società Primantenna S.r.l. con sede in Rivoli (TO), via Carlo Leone n. 2/A, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Primantenna", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 26 ottobre 2006, pervenuta in data 7 novembre 2006 (prot. n. 0046251), con cui la società Primantenna S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 24 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 18/07/CSP**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1472, AVVIATO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, PER INTERVENUTA OBLAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ T.C.S. S.P.A. (EMITTENTE "TELECOSTASMERALDA")****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti in data 8 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, in data 5 settembre 2006 (Cont./68/06/DICAM - PROC.N.1472), notificato in data 12 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società T.C.S. S.p.A., con sede legale in Cagliari, viale Marconi n. 185, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telecostasmeralda*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per aver effettuato:

- la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, dal 20 al 25 giugno 2005 in fascia oraria notturna a partire dalle ore 01:00 circa fino alle ore 03:00;

- la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, nei giorni 9 e 11 dicembre 2005 in fascia oraria notturna a partire, rispettivamente dalle ore 0:55 alle ore 02:36 e dalle ore 01:01 circa fino alle ore 03:00 circa;

VISTA la nota, pervenuta in data 9 novembre 2006 prot.n.47344/RM, con cui la società *de qua* ha trasmesso la ricevuta originale del bollettino postale (c/c 871012) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, pari a € 1.032,00 (euro milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

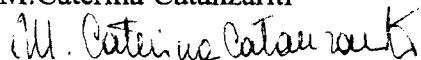
Napoli, lì 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 19/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DICAM/N°1378/FB A CARICO DELLA SOCIETA' TESAR
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE "CINQUESTELLE SARDEGNA")
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 4 settembre 2006 (CONT.62/06/DICAM/N°PROC.1378/FB), notificato in data 27 settembre 2006, con il quale veniva contestato alla società Tesar S.r.l. con sede in Olbia, Zona Industriale sett. 76, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Cinquestelle Sardegna*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 10 ottobre 2006, pervenuta in data 16 ottobre 2006 (prot. n. 0041901), con cui la società Tesar S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 10 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

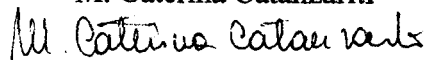
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

per **IL SEGRETARIO GENERALE**

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 09/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO N. 1469/IF A CARICO DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA
S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE
“CANALE ITALIA”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTICOLI 3 E 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n. 60/06/DIC/AEM, notificato in data 23 agosto 2006, con il quale è stata contestata alla società Canale Italia S.r.l., con sede legale in Rubano (PD), via Pacinotti n. 18, esercente l'emittente televisiva in ambito locale “*Canale Italia*” la violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2006, pervenuta in data 16 ottobre 2006 (prot. n.41953) con cui la società Canale Italia S.r.l., ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 11 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;